

## CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il decreto legislativo 62 del 2017, con cui sono state aggiornate le norme in materia di valutazione degli alunni, prevede all'articolo 3 che *"le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione"*.

*1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

1. nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con livello in via di acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione si concepisce:

1. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
2. come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
3. come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
4. come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
5. quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica);
2. alto numero di assenze che ha inficiato considerevolmente i livelli di competenza.
3. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
4. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati,
5. relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

#### AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA

L'ammissione alla classe successiva è prevista in presenza dei seguenti criteri:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. L'ammissione è disposta, inoltre, in via generale anche in caso di parziale o mancata acquisizione di competenza di livello con valutazione con voto inferiore a 6/10 in massimo tre discipline; in tal caso sarà cura del consiglio di classe segnalare opportunamente alla famiglia il raggiungimento parziale dei livelli raggiunti

## ALUNNI BES

Per gli alunni B.E.S della scuola primaria e secondaria, la non ammissione alla classe viene decisa di comune accordo dal Consiglio di interclasse e dalla famiglia, tenendo conto del parere dei servizi socio-sanitari che seguono e supportano l'alunno nel processo formativo ed educativo. La non ammissione avviene se si ritiene che, in riferimento al P.E.I o al P.D.P, non si siano rilevati progressi significativi nell'apprendimento.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva, deve essere, quindi, condivisa da tutti i coloro che partecipano alla definizione del P.E.I/P.D.P: consiglio di classe/ interclasse, insegnante di sostegno, operatori del Servizio socio-sanitario, famiglia dell'allievo, Dirigente Scolastico. Nel caso di alunni con P.D.P la non ammissione deve avvenire dopo aver dimostrato che, pur avendo fornito all'alunno/a gli strumenti compensativi ed attuato le misure dispensative così come previsto dal piano di studi personalizzato, non sono stati usati dall'alunno/a in maniera soddisfacente o in ogni caso per ottenere i risultati prefissati.

Nel caso di alunni certificato con legge 104/92, la decisione della non ammissione deve essere considerata soprattutto se richiesta dalla famiglia, in quanto il fermo potrebbe essere una ulteriore opportunità per sviluppare in maniera più esaustiva le potenzialità dell'alunno e garantirgli un concreto successo formativo.

## **Deroghe relative alla validità dell'anno scolastico 2020/2021**

Le motivate deroghe proposte sono:

- a) gravi e documentati motivi di salute;
- b) confessione religiosa,
- c) attività agonistiche CONI debitamente documentate;
- d) soggiorni nel paese di origine dove lo studente assicuri il prosieguo dell'istruzione per periodi lunghi.
- e) Gravi e documentati motivi al vaglio dei consigli di classe

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.